



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-180-2026 DEL 19/06/2026

L'anno 2026, questo giorno diciannove (19) del mese di giugno alle ore 11:20 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Assente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-180-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità.

Oggetto: AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE PROT. 46207.24-04-2026. IMPUGNAZIONE INNANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 3153 del 17/06/2026

OGGETTO: AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE PROT. 46207.24-04-2026. IMPUGNAZIONE INNANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
- lo Statuto vigente del Comune di Parma;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- in data 24/04/2026 è pervenuto l'avviso di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale per l'anno 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma, recante prot. n. 46207.24-04-2026, notificato a mezzo PEC e registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 0131690.E del 27/04/2026;
- tale avviso, oltre alla liquidazione dell'imposta provvisoriamente dovuta per l'anno 2026, a seguito della dichiarazione 2025, contiene anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa di € 54.387,20, pari all'80% dell'imposta dichiarata per l'anno 2025, astrattamente dovuta, per la tardività nella presentazione di tale dichiarazione, determinata ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. 642/1972;

Visti:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, nel testo vigente, con particolare riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219;
- i DD.Lgss. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di potere sanzionatorio e disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie;

Considerato che:

- in data 26/05/2026, con nota PEC in atti P.G. n. 0168080.U, è stata proposta all'Agenzia delle Entrate istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione summenzionato, nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa, circostanziata sia da motivi di fatto (problematiche tecniche nel software di controllo della dichiarazione), sia da motivi di diritto (conflitto con i principi generali di tutela dell'affidamento, proporzionalità e offensività di cui allo Statuto del Contribuente e all'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 472/1997);
- la Direzione Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 72999.16-06-2026.U, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/06/2026 al n. 0191220.E, ha rigettato l'istanza di autotutela, pur dando atto del «*comportamento collaborativo dell'ente e dell'assenza di effetti sostanziali sull'imposta dovuta*» e constatando che il primo invio (scartato per motivi tecnici) è effettivamente avvenuto in data 11/02/2026;
- la medesima Direzione precisa che il termine previsto per l'invio della dichiarazione scadeva in data 02/02/2026 e deduce che già il primo invio doveva considerarsi tardivo, omettendo tuttavia di considerare che, in tale contesto, la tardività ricadrebbe nell'ipotesi di minor gravità di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 25 del D.P.R. 642/1972 (sanzione pari al 45% anziché all'80% dell'imposta dovuta), in quanto il ritardo non supererebbe i trenta giorni;
- in ogni caso, la dichiarazione relativa all'anno 2025 dimostra che i versamenti assolti in forma virtuale a titolo di acconto alle scadenze previste dalla legge sono risultati superiori all'imposta effettivamente dovuta per tale annualità, per cui non si viene a creare un conguaglio a debito del sostituto d'imposta; in tal caso, la condotta omissiva (tardività) non ha inciso sulla determinazione del tributo ma ne ha solo potenzialmente pregiudicato il controllo, per cui l'applicazione di una sanzione rapportata alla misura dell'imposta dovuta contrasta con i principi generali di proporzionalità e offensività e dovrebbe essere invece comminata una sanzione fissa, che tuttavia non è prevista dalla disciplina del tributo (in questo senso: Corte di Cassazione, V Sezione Civile, ordinanza n. 16056/2021);

Preso atto che, sulla base delle valutazioni della S.O. Servizi Demografici e URP – Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino e del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, emergono profili di illegittimità dell'avviso di liquidazione, nella parte relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa;

Ritenuto pertanto opportuno che il Comune di Parma promuova ricorso avverso detto avviso, costituendosi in giudizio nelle forme di legge per la difesa delle proprie ragioni di soggetto passivo dell'imposta;

Osservato in particolare che:

- lo Statuto, all'art. 41, comma 3, lett. n), riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio, mentre al successivo art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce la rappresentanza processuale dell'Ente in capo al dirigente competente;
- l'art. 9 del ROUS, al comma 2, lettera d), stabilisce che «*la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Advocatura Municipale [...]. Nei casi in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al Dirigente responsabile*

del rispettivo settore/servizio di competenza, il quale, se previsto dalla legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati»;

Precisato che il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è pari a € 54.387,20;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dirigente del Settore Cittadinanza attiva e Servizi al cittadino, Dott.ssa Debora Saccani;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del PIAO vigente;
- il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura non generazionale né potenzialmente tale, secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con atto n. 455 del 24/12/2025;

Visto il decreto di nomina del Sindaco, prot. n. 92421.I del 01/04/2025 – rep. Sindaco 7/2025, che conferisce l'incarico di Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino alla dott.ssa Debora Saccani, con decorrenza dal 1 maggio 2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Cittadinanza attiva e Servizi al cittadino e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la proposizione del ricorso mediante notifica all'ente impositore e la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di promuovere** ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale per l'anno 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, recante prot. n. 46207.24-04-2026, notificato a mezzo PEC e registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 0131690.E del 27/04/2026;
2. **di autorizzare** la costituzione in giudizio, nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, comma 3, lettera n), dello Statuto comunale vigente;

3. **di dare atto** che:

- il rappresentante processuale del Comune di Parma nelle fasi cautelari, di merito ed esecutive, avrà facoltà di farsi sostituire o assistere in giudizio, di conciliare ove ne ricorrano i presupposti, in conformità alle norme legislative e regolamentari in materia di processo tributario;
- la Responsabile del procedimento, individuabile nella Dirigente competente, Dott.ssa Debora Saccani, provvederà ad adottare gli atti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente;
- la presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente, secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con atto n. 455 del 24/12/2025;

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio nei termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-180 DEL 19/06/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: